

Roma, 13 gennaio 2005
Prot. 21

CIRCOLARE N. 8 / 2005
AGLI ENTI ASSOCIATI

FR

FISCO
ENTI PUBBLICI ECONOMICI
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO

Basilea 2: la nuova normativa sulla concessione del credito

Premesse e principi generali

La nuova regolamentazione sull'adeguatezza patrimoniale delle banche persegue l'obiettivo di promuovere la stabilità del sistema bancario e introduce importanti cambiamenti nelle modalità di determinazione del **capitale di vigilanza**, cioè della riserva costituita dalle banche a fronte dei rischi assunti. Ogni attività posta in essere da un'impresa finanziaria comporta, infatti, l'assunzione di un certo grado di rischio che deve essere quantificato e supportato da capitale.

Con il termine "Basilea 2" s'intende il nuovo accordo di regolamentazione del capitale bancario che ha determinato la revisione dei requisiti patrimoniali sul sistema creditizio. La novità principale del nuovo Accordo consiste nell'aver introdotto il **rating** nel processo di costituzione del patrimonio di vigilanza, modificando l'attuale metodo per il **calcolo delle ponderazioni** e introducendo una nuova metodologia che prevede la creazione da parte delle banche di **sistemi di rating interni** per la valutazione dei rischi.

Le norme del Trattato sono, in prima battuta, dirette alle banche, in quanto le imprese saranno solo indirettamente coinvolte dall'impatto Basilea a partire dalla sua concreta applicazione prevista per la fine del 2006.

In questa contingenza, tuttavia, le imprese potrebbero ottenere alcuni importanti vantaggi dalla rinegoziazione delle condizioni (in particolare, tassi e spese) giocando un ruolo attivo e responsabile, in contrapposizione alle esigenze di razionalizzazione del credito concesso dagli istituti stessi. In buona sostanza se le imprese non vorranno subire scelte di altri (le banche) dovranno prepararsi opportunamente e convenientemente, analizzando a fondo il tema che in queste pagine si cercherà di spiegare, attuando scelte oculate e, ragionevolmente, tempestive. Le imprese hanno quindi l'opportunità di anticipare le nuove strategie del mondo bancario, trasformando quella che potrebbe apparire come una minaccia in un'occasione di crescita. Con minaccia s'intende il diffuso timore che l'applicazione di Basilea potrebbe tradursi in minor e più oneroso accesso al credito (innanzi tutto per le piccole e medie imprese) realizzando il cd fenomeno di **credit crunch** che sarà dettagliato a seguire. L'opportunità si riassume, invece, nella dimostrazione da parte delle

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

imprese di essere un interlocutore paritario alla banca ed in grado di ottenere credito su basi oggettive di efficienza, trasparenza e capacità di competere con i concorrenti. Non si tratta solo di fornire alla banca dati di bilancio chiari e precisi ma di rendere partecipe l'istituto di credito nella definizione di strategie aziendali e nelle prospettive di crescita di medio periodo, sotto il profilo degli investimenti, del reddito e del business in generale.

L'accordo precedente di Basilea 1 prevedeva che per ogni posizione creditizia la banca dovesse allocare una quantità di capitale pari all'8% dell'ammontare delle posizioni stesse, ciascuna di esse ponderate con il rischio in base a pesi standard. Basilea 2, invece, introduce la possibilità di definire il requisito patrimoniale in ragione della specifica rischiosità dell'imprenditore prevedendo un requisito crescente con il peggioramento dello *standing creditizio* del cliente. L'obiettivo di Basilea 2 è, infatti, teso ad incentivare le banche a sviluppare procedure interne di gestione del credito in termini di analisi dei rischi prevedendo apposite metodologie per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Il mercato avrà così a disposizione una serie di elementi per valutare la qualità e la solidità di un istituto di credito, a vantaggio quindi del sistema bancario internazionale e della platea generale dei fruitori: i risparmiatori. Conseguentemente all'accordo, le banche dovranno sviluppare modelli di controllo del rischio di credito, in grado di cogliere le caratteristiche economiche, finanziarie e di business delle imprese clienti.

La primaria conseguenza derivante da questo sistema sarà uno stretto legame tra il rischio dell'attività d'impresa e il relativo costo del finanziamento, che sarà suscettibile di differenziazioni in relazione al loro profilo di rischio. L'opportunità per le aziende è rappresentata dal profilo di rischio in base al quale all'impresa potrà essere assegnata una ponderazione più bassa o più alta del 100%, con conseguente minore o maggiore costo del debito.

L'Accordo di Basilea 2 rappresenta sicuramente una sfida da raccogliere in due: se correttamente applicato potrebbe, infatti, contribuire all'evoluzione dei rapporti banca-impresa verso una maggiore efficienza e trasparenza reciproca. La corretta applicazione del nuovo Accordo, infatti, porta a configurare una relazione banca-impresa basata sulla reciproca collaborazione informativa.

I cambiamenti imposti da Basilea 2 avranno un forte impatto non solo sul sistema bancario che dovrà affrontare problematiche rappresentate dal rischio operativo, dall'onere di introdurre un sistema di rating efficiente, dalla necessità di intervenire a livello di sistemi informatici, dalla necessità di affrontare nuovi cambiamenti organizzativi nel processo di erogazione del credito, ma anche sulle imprese.

Le aziende di piccole e medie dimensioni, in particolare, risentiranno dei mutamenti richiesti perché il rating determinato dalle banche diventerà una variabile strategica per regolare il costo e l'efficienza delle proprie scelte di struttura finanziaria e di finanziamento degli investimenti. Aumenterà di conseguenza il ruolo delle funzioni finanziarie all'interno delle imprese, mentre sarà necessaria una maggiore attenzione alla programmazione delle risorse e alla gestione del credito.

Questa novità rappresenta un cambiamento operativo importante per le banche e avrà riflessi significativi anche sulle imprese, che dovranno confrontarsi con i nuovi metodi di valutazione del rischio.

Considerata l'importanza di queste premesse si ritiene necessario ricostruire il percorso ed i contenuti degli accordi di Basilea dall'origine.

Comitato di Basilea

Il **Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria** è stato istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci. Esso è formato da alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali in Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente. Il Comitato non possiede autorità sovranazionale: gli accordi devono essere recepiti in legge nei vari paesi. Esso, quindi, non legifera, formula solo linee guida, ma le sue proposte sono accettate come normativa vincolante in oltre 100 paesi.

Basilea 1

Basilea è l'accordo di regolamentazione del capitale bancario elaborato dalle Autorità di Vigilanza e dalle Banche Centrali del Gruppo dei Dieci ed è uno degli strumenti per garantire la stabilità del sistema bancario.

Il primo accordo, che risale al 1988 ("Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, luglio 1988"), si proponeva due obiettivi:

1. Rafforzare la solidità e la solvibilità del sistema bancario internazionale;
2. Ridurre le differenze competitive fra le banche internazionali.

Entrambi gli obiettivi perseguivano un'unica finalità: ridurre il verificarsi di crisi bancarie senza minare la concorrenza internazionale all'interno del sistema bancario.

La proposta "storica" del 1988 s'impennava su tre direttrici:

- 1) Il **capitale di vigilanza**: identifica le poste destinate a "difendere" la banca dall'eventualità di perdite;
- 2) Il **rischio**: attraverso la creazione di una serie di *ponderazioni* relative al rischio di credito delle controparti;
- 3) Il **rapporto minimo** tra il capitale e il rischio: l'unica metodologia disponibile (c.d. *metodo Current*) prevedeva che il requisito patrimoniale, pari all'8%, fosse calcolato sulle attività creditizie ponderate con pesi standard (nel caso delle imprese pari al 100%):

$$\frac{\text{(Patrimonio di vigilanza)}}{\text{(attivo sottoposto a rischio di mercato e di credito)}} \geq 8\%$$

Esempio:

Si supponga che un istituto di credito con impieghi pari a 1.000.000 affidi un prestito ad un'impresa priva di garanzie di 1.000. Il coefficiente di ponderazione essendo alto il rischio è pari al 100% dell'affidamento.

Prestito ad impresa privata senza garanzie	1.000	
Coefficiente stabilito di rischio (alto \Rightarrow 100%)	100%	
Attivo ponderato dell'istituto di credito	1.000.000	
Rischio (8%)		80



è il valore del patrimonio della banca di cui si deve avere disponibilità certa

Il primo accordo di Basilea, attualmente vigente, presenta, tuttavia dei limiti ed in particolare:

1. non mette in relazione il capitale di vigilanza con il reale profilo di rischio delle banche, non consente cioè di istituire una stretta correlazione tra il rischio d'insolvenza specifico e la relativa copertura patrimoniale;
2. copre solo i rischi di credito e di mercato;
3. non ha contribuito alla creazione, all'interno del sistema bancario internazionale, di un contesto competitivo uniforme;
4. è esclusivamente rivolto al sistema bancario, senza quindi preoccuparsi di tutelare gli interessi delle imprese, soprattutto PMI;
5. non ha portato alla risoluzione delle molteplici oggettive distorsioni nel rapporto banca-impresa.

Basilea 2

Con Basilea 2 s'intende il secondo Accordo sottoscritto nel giugno del 2004 con l'obiettivo di superare i limiti della precedente edizione. Il trattato di Basilea ha l'obiettivo di incentivare gli istituti di credito a sviluppare procedure interne di gestione del credito in termini di analisi dei rischi, prevedendo apposite metodologie per il calcolo dei requisiti patrimoniali basate sull'uso dei *rating interni*. Con "rating" s'intende sostanzialmente "valutazione". Si tratta della valutazione della capacità di credito di un'impresa e della sua solvibilità, ovvero dell'attitudine a far fronte agli impegni assunti alle scadenze prestabilite.

Il termine *rating* è associato spesso ad agenzie internazionali come Moody's e Standard & Poor's, quando forniscono la valutazione di banche e grandi imprese quotate o esprimono un giudizio di affidabilità sull'emissione di bond. Il *rating* viene espresso convenzionalmente da un simbolo alfanumerico che esprime, all'interno di una scala significativa, la cosiddetta **probabilità di default** ovvero il rischio di insolvenza di un'impresa. Tale simbolo costituisce la guida per l'accesso al credito.

Il livello minimo di probabilità di default (rischiosità quasi vicina allo zero) viene definito con una tripla AAA o Aaa (dipende dall'agenzia che fa la valutazione). Un'azienda che ha un rating AAA significa che è altamente affidabile da un punto di vista finanziario. All'aumentare del rischio di default il livello passa ad AA, poi a, BBB, BB, B, CCC ed infine D, che segnala un rischio molto elevato. Il livello viene attribuito in funzione del coefficiente di ponderazione, posto a 100 per rating "medi" (BBB/BB), che scende fino a 20 per i rating migliori (tipo AAA/AA) e sale fino a 150 per i rating peggiori (CCC e D). In sintesi le possibili ponderazioni del rischio di credito (investment grade o junk) sono le seguenti:

“Investment Grade” o “Junk”: coefficienti di ponderazione in funzione del rischio					
Rating	da AAA ad A	da A+ ad A-	da BBB a BB-	inferiore a B+	Senza Rating
Ponderazioni	20%	50%	100%	150%	100% (*)

(*) Le PMI ricadrebbero in questa categoria

TABELLA RATING BANCARIO	
Sicurezza elevata	AAA
Sicurezza	AA
Ampia solvibilità	A
Solvibilità	BBB
Vulnerabilità	BB
Vulnerabilità elevata	B
Rischio	CCC
Rischio elevato	CC
Rischio molto elevato	C o D

Il *rating* di un'impresa può evidentemente cambiare (migliorare o peggiorare) nell'arco del tempo.

Il “peso” della ponderazione indica la percentuale di credito affidato ad un'azienda su cui la banca deve calcolare il proprio requisito di capitale minimo (il cosiddetto Patrimonio di Vigilanza). Ad esempio, un credito verso un'azienda con rating AAA, pesa per il 20% del nominale nel calcolo del capitale minimo della banca. Attualmente, tuttavia, in assenza di rating si usa un peso del 100% per praticamente tutte le aziende industriali.


Il problema principale, infatti, è che, da una ricerca effettuata su un campione significativo di piccole e medie imprese italiane (PMI), i cui dati patrimoniali ed economico-finanziari sono stati oggetto di valutazione ai fini della definizione del rating, è emerso che il 65% delle imprese si collocherebbe all'interno delle 4 classi di rating più critiche (BBB-, BB+, BB, BB-), il 17,5% avrebbe rating più positivi (BBB; BBB+) e meno dell'1% delle imprese si collocherebbe nella classe migliore (A), mentre la restante quota pari al 16% finirebbe nelle classi peggiori (da B a CCC) e non sarebbe nemmeno considerata dal sistema bancario.

Ciò significa, ad esempio, che per avere lo stesso ROE (Return on Equity) su un'identica operazione di impiego senza garanzie o collaterale, la banca dovrebbe applicare ad un'azienda con rating BBB un margine cinque volte superiore (dato cioè dal rapporto delle diverse ponderazioni e quindi $100/20 = 5$) a quello che potrebbe applicare ad un'azienda con rating AAA.

L'elaborazione di rating analizza poi una serie di elementi quali-quantitativi come ad esempio: la struttura patrimoniale, la capacità finanziaria e relativa struttura, la qualità dei ricavi, la capacità del management (struttura aziendale) ed il posizionamento nel settore merceologico di appartenenza.

Chiaramente sono previsti “sconti” e riduzioni di peso in caso di garanzie.

Dal grafico seguente si può apprezzare come la probabilità di default aumenti con il peggiorare della classe di rating assegnata in relazione al capitale affidato.



Corrispondenza tra probabilità di default e classi di rating sulla base dei default rates di Moody's

Per tutelare le PMI dal rischio di vedersi penalizzare il finanziamento inducendo le banche a ridurre il credito e ad aumentare al contempo i tassi di interesse, sono state apportate delle modifiche al sistema quali:

- L'attenuazione dei requisiti di capitale sui crediti (riduzione media del 10% rispetto alle grandi imprese);
- L'inserimento nel portafoglio con coefficienti di assorbimento di capitale ridotti per i prestiti bancari inferiori a 1 milione di euro.

Si ricorda altresì che in base all'Accordo, sono considerate piccole e medie imprese (PMI) le imprese che registrano un livello di fatturato consolidato annuo non superiore a 50 milioni di euro, in pratica il 98% delle aziende italiane.


L'Accordo Basilea 2 è fondata su tre pilastri (cosiddetti *pillars*) portanti:

I pilastro: requisiti minimi di capitale

II pilastro: controllo prudenziale da parte degli organi di vigilanza

III pilastro: disciplina di mercato (trasparenza)

Schematicamente l'Accordo di Basilea 2 si struttura come segue.



Primo pilastro: requisiti minimi di capitale

L'Accordo di Basilea 2 individua due diverse metodologie per la valutazione del rischio che gli istituti di credito possono liberamente scegliere, ed in particolare:

1. **Approccio Standard (Standardized approach):** prevede l'utilizzo di *rating esterni*, assegnati da agenzie internazionali (Moody's, Standard & Poors, ecc.) autorizzate dalle autorità di vigilanza. E'utile per le imprese più grandi quotate in borsa, che sono oggetto di tale valutazione. Per le imprese prive di rating (come le PMI) la ponderazione assegnata sarà del 100%. Il problema fondamentale che scaturisce dall'uso di questa metodologia deriva dalla quasi totale assenza in Italia di aziende dotate di rating. L'opportunità per le imprese è rappresentata dalla possibilità di attenuare il rischio (e quindi la ponderazione) fornendo garanzie reali, garanzie personali, derivati di credito o raggiungendo altri accordi particolari.
2. **Approccio IRB (Internal Rating Based):** prevede l'impiego dei *rating interni* (IRB). La banca assegna un giudizio di rating a tutte le imprese. La ponderazione assegnata varierà in base alla classe di rating di appartenenza. Il problema principale sta nell'individuazione delle informazioni su cui si baserà il metodo adottato da ciascuna banca.

Il capitale di vigilanza è, infatti, funzione dei seguenti parametri:

- **PD (Probability of default)** = probabilità di default, cioè l'eventualità che la controparte non sia in grado di onorare il contratto entro un anno;
- **LGD (Loss given default)** = è il tasso di perdita in caso di insolvenza;
- **EAD (Exposure at default)** = esposizione al rischio nel momento dell'inadempienza;
- **M (Maturity)** = è la vita residua dell'operazione cioè la scadenza.

I sistemi interni di valutazione e di classificazione IRB hanno distinti gradi di complessità e si distinguono in due varianti che si differenziano sulla base del diverso grado di autonomia delle banche nella stima delle componenti del rischio di credito. In particolare si può utilizzare:

- a) **Internal Rating Based - Foundation (IRBF)**: grazie al quale la banca può stimare internamente solo il *rating* del debitore (Probability of default - PD), mentre le altre componenti di rischio sono date, e quindi può definire un profilo di rischio che potrebbe condurre ad un assorbimento patrimoniale inferiore;
- b) **Internal Rating Based - Advanced (IRBA)**: in base al quale tutte le componenti di rischio (e quindi anche il *rating* dell'operazione) sono stimate internamente dalla banca e l'assorbimento patrimoniale è in questo modo ritagliato sul profilo di rischio dello specifico credito. Tale sistema presuppone per la banca ingenti investimenti in tecnologia e competenze e la predisposizione di un ampio database in cui archiviare i dati raccolti ed elaborati in rating.

Da questa disamina appare subito evidente un aspetto importante e cioè il fatto che le banche non utilizzeranno tutte lo stesso metodo e quindi non valuteranno allo stesso modo il rischio. Si può immaginare che un'impresa di elevato *standing* finanziario, ma senza rating esterno, rivolgendosi ad una banca che usa un metodo *standardized* si veda applicato un coefficiente di ponderazione del rischio pari al 100%, mentre se interpellasse una banca che adotta un metodo IRB potrebbe godere di un peso inferiore al 100% e quindi teoricamente pagare meno il denaro.

Secondo pilastro: controllo prudenziale da parte degli organi di vigilanza

Le autorità di vigilanza (la Banca d'Italia) dovranno accertare che le banche valutino in maniera corretta l'adeguatezza patrimoniale in rapporto ai rischi, tenendo anche conto delle correlazioni esistenti tra le diverse tipologie di rischio. Si tiene conto della coerenza delle strategie aziendali in materia di patrimonializzazione e di assunzione dei rischi. La nuova disciplina richiede alle banche di dotarsi di propri metodi per valutare l'adeguatezza patrimoniale considerando anche i rischi non valutati nei requisiti minimi (cioè il rapporto minimo dell'8%) e del possibile impatto di situazioni congiunturali avverse. Le autorità di vigilanza devono avere il potere, ove lo ritengano opportuno, di imporre una copertura patrimoniale superiore ai requisiti minimi. All'autorità di vigilanza è quindi attribuita una maggiore discrezionalità nella valutazione dell'adeguatezza patrimoniale delle banche.

Terzo pilastro: disciplina di mercato (trasparenza)

Il nuovo accordo definisce un livello minimo di informazioni che le banche devono fornire (sia per gli aspetti quantitativi che qualitativi) e un'informativa supplementare (per aspetti peculiari relativi a specifiche istituzioni). Sono previste regole di trasparenza idonee ad assicurare un'adeguata informazione al pubblico sui livelli patrimoniali, sull'esposizione ai rischi e sulla loro gestione.

Credit crunch e prociclicità finanziaria: la minaccia di politiche restrittive del credito

La convinzione che si percepisce fra le aziende è che l'applicazione del protocollo di Basilea 2 possa rendere più difficile e più costoso l'accesso al credito, soprattutto in considerazione del tessuto industriale domestico caratterizzato da dimensioni medio-piccole. In termini molto semplici le imprese potrebbero trovarsi nella situazione sempre più faticosa di reperire finanziamenti - il cosiddetto *credit crunch* - fino a giungere ad una vera crisi di liquidità che,

per alcune società non sufficientemente patrimonializzate, potrebbe degenerare nella conseguenza più grave del fallimento.

L'aspettativa di tali scenari, tuttavia, non deve creare allarmi: solo una percentuale di piccole e medie imprese relativamente ridotta si troverà a sperimentare un *credit crunch*.

Il rischio certamente esiste, ma non deve essere interpretato come un fatto tanto automatico quanto ineluttabile, se non altro perché l'accordo di Basilea non parla di *pricing* del credito, ma sancisce solamente che ogni attività posta in essere comporta l'assunzione di un preciso grado di rischio e che tale rischio deve essere quantificato e supportato da un capitale minimo (capitale di vigilanza).

Ne discende che dovendosi remunerare il capitale impiegato, un'attività più rischiosa comporterà un maggior assorbimento di capitale e quindi un maggior costo per la banca erogatrice. Per tal motivo il costo di tale finanziamento risulterà maggiore.

In sintesi il *pricing* verrà sempre più ancorato al profilo di rischio, ma questo non significa necessariamente un più difficile e/o più costoso accesso al credito. Significa piuttosto un diverso modo di negoziare con la banca.

Associato al *credit crunch* vi è inoltre il cosiddetto **fenomeno della prociclicità finanziaria**: esso si sostanzia nella prassi del sistema bancario di fornire più liquidità alle imprese quando gli affari vanno bene e meno quando vanno male, accentuando così gli effetti di volatilità del ciclo economico, specialmente sulle imprese finanziariamente più deboli (tipicamente le PMI).

In relazione con quanto appena affermato potrebbe essere necessario e/o conveniente per le imprese, aumentare il numero di controparti bancarie. L'approccio al sistema bancario può, infatti, essere di due tipi:

- **Modello relazionale (Relationship banking)**: si fonda su una relazione di lungo periodo tra banca e impresa. La banca considera, nell'esprimere il giudizio sulla rischiosità dell'azienda affidata, una molteplicità di informazioni, molte delle quali sono private ed informali.
- **Modello transazionale (Transaction banking)**: la banca valuta i meriti di ogni singola operazione a prescindere dai rapporti esistenti o potenziali con il cliente. Si fonda su modelli sintetici di valutazione del rischio oggettivo, determinati su informazioni pubblicamente disponibili e facilmente confrontabili.

In Italia il rapporto banca-impresa si caratterizza per una prevalenza del *relationship banking* ma con una particolarità: le imprese, anziché avere rapporti con una o poche istituzioni bancarie tendono ad instaurare più relazioni creditizie con una molteplicità di banche (fenomeno noto come **multiaffidamento**). Questo fenomeno, poi, tende a variare in relazione della dimensione dell'affidato: più le imprese sono grandi e più intendono ad avere relazione con banche diverse.

Un tipo di rapporto banca-impresa come quello suddetto, contraddistinto da localismo e multiaffidamento, ha consentito alle imprese di ridurre i rischi di dipendenza da una sola fonte di finanziamento e alle banche di condividere i rischi di credito con altri istituti. In linea con tutto ciò e per evitare di essere vittima di un eventuale "credit crunch" prociclico e per sfruttare al meglio un eventuale rating positivo, o per trovare la banca che riesce ad assegnare il rating più alto possibile l'impresa cercherà, quindi, di affidarsi a più istituti di credito. Si deve tuttavia notare che questa tendenza avrà come effetto collaterale l'appesantimento delle richieste di informazioni da parte delle banche con un inevitabile aggravio delle spese amministrative.

Da quanto detto appare che non ci sarà nessun effetto catastrofico a seguito di Basilea 2,

tuttavia si avrà un effetto forbice:

- Un miglioramento delle condizioni di accesso al credito per le medie imprese con buon fatturato e buon rating;
- Un peggioramento medio delle condizioni per imprese con fatturato medio piccolo, costi molto più elevati e necessità di reperire risorse fuori dal sistema bancario per le imprese che non si adegueranno al nuovo sistema finanziario introdotto da Basilea.

Il messaggio per le imprese

Per le aziende muta il contesto competitivo e quindi negoziale: le imprese devono capire quale metodologia adottano le proprie banche, in quanto se hanno fatto proprio il metodo *standardized* (e non si dispone di un rating esterno) ai fini della negoziazione dello *spread* i margini di manovra sulla singola componente di rischiosità del rapporto sono ridotti e meno intuibili. Viceversa negli altri casi, ossia in presenza dei metodi IRB, occorre pur sempre ragionare in termini di rating debitore e di rating operazione, ma i margini negoziali sono più ampi e chiari per cui l'azienda può divenire un abile interprete della logica valutativa del rischio che le compete e quindi attivare una serie di accorgimenti atti ad ottenere un rating più favorevole. In altre parole l'azienda può comprendere meglio le logiche con cui l'apprezzamento del rischio si può tradurre nel pricing e può quindi comportarsi di conseguenza.

Per quanto riguarda il rating del debitore, l'attenzione va certamente posta sull'analisi di fido e quindi sulle tre dimensioni della stessa:

- 1) l'**analisi quantitativa**, sintetizza il giudizio sulla situazione patrimoniale-economico-finanziaria dell'impresa attraverso gli strumenti di analisi di bilancio. Si esamina la capacità dell'azienda di sviluppare e produrre risorse adeguate e sufficienti per la copertura dell'affidamento. In linea con ciò è necessario che l'impresa tenda all'equilibrio, ciò significa che il rapporto tra i vari elementi strutturali, pur sotto la pressione delle forze "ambientali" cui l'azienda è sottoposta, non raggiungano valori critici;
- 2) l'**analisi qualitativa**, è l'analisi che si occupa della ricerca e della definizione degli obiettivi che l'impresa si pone nell'operare sul proprio mercato di riferimento (politica di prodotto e di produzione, ricerca e sviluppo, struttura e indirizzi organizzativi, ecc.), ponendo attenzione in particolare all'andamento dell'economia in generale, al settore economico di riferimento e alla capacità professionale del management. L'analisi qualitativa si basa, da un lato, su elementi "oggettivi" acquisiti sia da fonti esterne che attraverso il confronto con il cliente, dall'altro, su valutazioni "soggettive" della banca derivanti dall'esperienza e dall'approfondita conoscenza dell'impresa;
- 3) l'**analisi andamentale**, si occupa dell'analisi dell'andamento del rapporto dell'azienda con la Banca e con il Sistema Creditizio nel complesso. I fatti economici e finanziari che caratterizzano l'attività aziendale trovano la loro manifestazione, non solo nei bilanci e nella componente qualitativa, ma anche nel rapporto con la banca e con l'intero sistema bancario. Si pensi, ad esempio, all'alimentazione di un conto corrente dovuta alle entrate ed alle uscite della sola gestione caratteristica dell'impresa. Ne deriva che la banca dispone di una consistente quantità di dati che concorrono alla valutazione del "merito creditizio" del cliente. L'accesso al credito è, infatti, agevole se l'azienda ha saputo correttamente pianificare e controllare le proprie attività imprenditoriali e gli indicatori quantitativi che deve tenere sotto costante controllo: bilanci e *ratios* (preventivi e consuntivi).

Occorre sottolineare che non è sufficiente avere una buona situazione economico-

finanziaria-patrimoniale, ma è necessario anche saperla rappresentare in maniera conveniente e fruibile da parte dell'istituto di credito. L'incapacità di comunicare con le banche potrebbe, infatti, dopo l'avvento di Basilea 2 diventare molto penalizzante. In assenza di adeguate informazioni, infatti, la banca potrebbe percepire una maggior rischiosità connessa all'impresa con la conseguenza di peggiorare il rating.

Si segnala infine che l'impresa potrebbe migliorare la propria valutazione con la presentazione di eventuali garanzie. L'impatto di queste ultime in termini di attenuazione del rischio è senz'altro positivo, ma va considerato che le garanzie per essere riconosciute come tali devono rispettare precise condizioni (tipologia, riconoscimento giuridico, modalità di escussione) e che di norma le garanzie reali sono soggette ad uno scarto di valore e per tali motivi dovrebbero essere valutate al loro valore corrente. Le garanzie personali, invece, mitigano il rischio solo se il garante ha un rating migliore del debitore.

Conclusioni

Basilea 2 può rappresentare un importante punto di svolta sia per le banche che per le imprese.

Il Nuovo Accordo incentiva le banche a sviluppare ed adottare appropriate tecniche di gestione del rischio e politiche del credito più attive, a tutto vantaggio della stabilità del sistema economico-finanziario. L'adozione di tecniche e strumenti adeguati di misurazione e di gestione del rischio di credito era ed è comunque un'esigenza improrogabile, indipendentemente dalle scadenze imposte da Basilea 2, che rappresenta solo un impulso in più per muoversi in tale direzione. Un opportuno e attento presidio del rischio è indispensabile non solo per la stabilità del sistema, ma anche perché le banche che possono svolgere un ruolo più attivo ed efficiente che in passato nell'allocazione del credito.

L'Accordo di Basilea 2 rappresenta anche un'opportunità di sviluppo della relazione banca-impresa. A sua volta, l'attuale sistema di multiaffidamento dovrebbe moderatamente ridursi, con una più chiara identificazione della banca di riferimento per le operazioni a maggiore valore aggiunto, diverse dal credito a breve.

Cosa fare quindi? Ecco qui delle direttive guida di riferimento:

- 1) Approntare un ruolo strategico alla finanza d'impresa: oggi in poche PMI si fa pianificazione finanziaria e la strategia finanziaria sarà una nuova leva competitiva;
- 2) Predisporre un sistema di autovalutazione per migliorare il proprio rating individuando le aree di intervento e definendo valori obiettivo;
- 3) Redigere il bilancio anche con la finalità di rappresentare il rating dell'azienda;
- 4) Acquisire nuove professionalità in particolar modo intervenendo sui sistemi informativi.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi